



### **Previste 33.380 assunzioni nella scuola per il 2014/2015**

In corso di autorizzazione 28.781 docenti e 4.599 ATA.

**Per la FLC resta la richiesta di copertura di tutti i 55.000 posti liberi**

**DOCENTI: posti disponibili e soprannumeri**

**SPECIALE ASSUNZIONI E SUPPLENZE**

Nel corso dell'incontro al Ministero del 30 luglio è stata fornita l'informazione sulle **assunzioni in ruolo previste per il 2014/2015**.

Sono in corso di autorizzazione **28.781** assunzioni di **docenti** (15.439 su posto comune e 13.342 su sostegno) e **4.599** di personale **ATA**.

Si tratta di **numeri** (pari al solo turnover) **molto inferiori alle effettive disponibilità** di posti ed in particolare per i docenti su posto comune sono circa il 58%, per i docenti di sostegno circa l'82% e per gli ATA circa il 35%.

La **prossima settimana** dovrebbe essere definita la **ripartizione** effettiva **dei docenti** per ordine di scuola e per tipologia di posto e pubblicato il Decreto con le istruzioni operative.

Per il **personale ATA** sarà necessario attendere qualche giorno in più in considerazione che la pubblicazione dei trasferimenti è prevista per il 4 agosto.

Nell'incontro abbiamo ribadito la **nostra richiesta** di **assunzione su tutti i posti liberi**, in applicazione del DL 104/14, per garantire le procedure di stabilizzazione che sono **al vaglio** anche della **Corte di Giustizia Europea e sollecitata l'emanazione dell'atto di indirizzo oltre alla richiesta di tenere in considerazione gli ulteriori pensionamenti determinati dai mancati mantenimenti in servizio e dalla norma su "quota 96"**.

## **Graduatorie di istituto docenti:**

### **primi chiarimenti del MIUR sulla valutazione di titoli e servizi**

*Esplicitati meglio i vincoli temporali e di punteggio e la valutabilità delle abilitazioni e di altri titoli. Chiarimento anche per l'accesso alle graduatorie dei Licei musicali dei non abilitati. 25/07/2014*

Con la [nota 7526 del 24 luglio 2014](#) il MIUR ha fornito una prima serie di chiarimenti sulla valutazione dei titoli e dei servizi nelle graduatorie d'istituto docenti.

#### **Valutazione di ulteriori titoli**

- Non è consentito valutare come altra abilitazione una abilitazione non ancora conseguita alla data di scadenza delle domande (vedi PAS o Scienze della formazione primaria)
- Il Diploma di istituto magistrale non può essere valutato come ulteriore abilitazione (nella primaria per l'infanzia e viceversa) in quanto si tratta del titolo di accesso
- I docenti in possesso del diploma ISEF non possono far valere come altro titolo la laurea quadriennale in Scienze motorie, né le lauree di nuovo ordinamento (LS o LM) ad essa corrispondenti.
- La certificazione "Nuova ECDL" è assimilabile alla certificazione ECDL prevista nelle tabelle di valutazione di II e III fascia.

#### **Titoli di accesso**

- Il superamento del Concorso ordinario 2012 non costituisce titolo di accesso alla II fascia non essendo abilitante.
- Per l'accesso alla graduatoria di III fascia del personale educativo sono validi anche la laurea quadriennale, vecchio ordinamento, in Scienze dell'educazione (e Pedagogia) nonché le lauree 65/S e LM-57 in Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua.

Rivalutazione di titoli già dichiarati

- È consentita, anche in III fascia, la sostituzione del titolo di accesso, se più favorevole
- Possono/debbono essere rivalutati i titoli (incluso il titolo di accesso) che avevano valutazione diversa nelle precedenti tabelle per garantire parità di trattamento: non è pertanto sanzionabile l'aver dichiarato tali titoli nuovamente o averne indicato il punteggio a pag. 9 dei modelli A2 o A2bis.

#### **Valutazione dei servizi**

- I servizi di insegnamento antecedenti all'anno 2000, prestati in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, sono assimilati ai servizi nelle scuole non paritarie (max 6 punti anno)
- Il servizio prestato nelle classi di concorso A096 e A097 (Lingua Tedesca nelle scuole di lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, di II° e I° grado) è valutabile come servizio specifico rispettivamente per le classi di concorso A546 e A545 (Lingua Tedesca negli Istituti, di II° e I° grado).
- Il servizio con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di 180 giorni, oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell'infanzia.
- I vincoli rispetto ai periodi e punteggi valutabili (6 mesi e 12 punti) e ai servizi contemporanei sono da applicare in modo indipendente tra le fasce e, con riferimento alla III fascia tra i singoli insegnamenti, ivi compreso quanto previsto nella nota 15 della tabella B. E' anche possibile dichiarare, nel rispetto dei vincoli suddetti, come non specifici, servizi già dichiarati in altra fascia o nelle graduatorie ad esaurimento.

#### **Accesso alle graduatorie dei Licei Musicali dei docenti non abilitati**

- I docenti di III fascia che chiedono l'inserimento nelle graduatorie di istituto dei Licei Musicali, devono essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i docenti di I e II fascia, secondo l'allegato E al DPR 89/2010, fatta eccezione per la sola abilitazione.
- [nota 7526 del 24 luglio 2014 chiarimenti valutazione graduatorie istituto docenti](#)

## In breve...

**Sud: Cgil, situazione drammatica, governo intervenga per dare risposte** (30/07/2014 18:12)

**Cgil Rc-Locri: Campi Legalità 2014, ragazzi a confronto su "Diritti, legalità e immigrazione"**  
(30/07/2014 18:10)

**Pensioni: Cgil-Spi, aumenta disparità donne-uomini, politica agisca** (30/07/2014 17:17)

**Fisco, i Caf migliorano il sistema: ecco perché** (30/07/2014 14:29)

Il ruolo dei Centri di assistenza fiscale è sempre più centrale per i cittadini italiani. Nel 2013 le pubbliche amministrazioni, rivolgendosi ai Caf, hanno realizzato un risparmio di oltre 310 milioni di euro. La ricerca "Il valore creato dai Caf"

**L'Unità chiude, si spegne una voce del lavoro** (30/07/2014 10:25)

Dal 1° agosto non sarà più in edicola, Con il quotidiano se ne va una voce a sostegno dei lavoratori. Basta scorrere le sue colonne, lungo i suoi 90 anni di vita, per capire che era il motivo fondante della sua esistenza. *DI BRUNO UGOLINI*

## Rassegna stampa sulla scuola

- **"Capisco le scuole paritarie ma basta veti sull'istruzione"**

31/07/2014 **La Stampa**: Il ministro Giannini e il caso Piemonte: troveremo una soluzione

- **Scuola, al via oltre 33mila assunzioni tra insegnanti e personale non docente**

31/07/2014 **Il Messaggero**: Si tratta di numeri (pari al solo turnover) - sottolinea il sindacato FLC - molto inferiori alle effettive disponibilità di posti

- **Piemonte, il veto delle private che blocca le scuole pubbliche**

30/07/2014 **La Stampa**: Polemica sulla legge che limita l'apertura di nuove strutture

- **La scuola e l'autentica promozione del merito**

30/07/2014 **Il Messaggero**: Giorgio Israel

- **Università, tagli pericolosi**

29/07/2014 **l'Unità**: Michele Ciliberto

- **Quando deve andare in pensione un professore?**

29/07/2014 **la Repubblica**: La riforma dice a 65 anni, ma i docenti non ci stanno Tra merito e accuse di baronia

- **La Giannini si mette in salvo**

29/07/2014 **ItaliaOggi**: Sanatoria di tutti gli atti firmati senza il parere Cnpi

- **Bastico: carriera sì, ma non a gerarchie. Pagare di più docenti nelle aree disagiate**

29/07/2014 **OrizzonteScuola**: La lotta alla dispersione si affronta con gli investimenti, è questo in sintesi il pensiero dell'ex Sottosegretario Bastico, intervenuta a Terrasini durante il cantiere PD sulla scuola. E bisogna farlo a partire dai docenti.

- **La grande stangata delle università 1.000 euro tra iscrizione e test**

27/07/2014 **la Repubblica**: Tasse per gli studenti cresciute del 70 per cento dal 2003 E le facoltà fanno cassa col numero chiuso: più 274 per cento

- **Statali in pensione a 62 anni, medici e prof a 65**

27/07/2014 **Corriere della sera**: Un altro traguardo raggiunto venerdì notte è quello dei «quota 96», l'intricata e spinosa vicenda dei circa 4 mila lavoratori della scuola - insegnanti, ma anche collaboratori tecnici e amministrativi - che due anni fa dovevano andare in pensione.

- **Scuole belle, scuole sicure... Ma dove sono i soldi?**

27/07/2014 **Corriere della sera**: Il presidente della Provincia di Vercelli, Carlo Riva Vercellotti (nella foto). scrive al direttore della nostra testata sui problemi connessi all'attuazione del piano sull'edilizia scolastica, lamentando l'assoluta scarsità dei finanziamenti.

- **Meno pubblicazioni e più sessioni L'abilitazione per i prof vale 6 anni**

27/07/2014 **Corriere della sera**: Sparisce il commissario Ocse, saranno tutti italiani. Il ministro «Il nuovo sistema responsabilizza gli atenei: la qualità delle assunzioni peserà sui fondi erogati»

- **Protesta degli studenti: in piazza il 10 ottobre**

27/07/2014 **Il Messaggero**: La Rete degli Studenti Medi e l'Unione degli Universitari chiamano gli studenti italiani alla mobilitazione

- **Concorsona, beffa per 8 mila docenti**

27/07/2014 **Il Messaggero**: Parliamo degli oltre 8mila insegnanti italiani che, pur avendo superato la selezione indetta dall'allora responsabile di viale Trastevere, Francesco Profumo, (dopo ben 13 anni dall'ultima prova) sono ancora in attesa di un posto

- La scuola non abbotterà agli incanti dei pifferai magici**

26/07/2014 di Marina Boscaino

- La Resistenza «ricordata» a scuola. Accordo tra il Miur e l'Anpi**

25/07/2014 **Corriere della sera**: Firmato protocollo per la celebrazione dei 70 anni dalla liberazione e dalla fine della seconda guerra

- Precari, sì dell'Inps: per luglio e agosto arriva la disoccupazione**

24/07/2014 **Corriere della sera**: Anche per gli assunti dal primo settembre 2013. I requisiti e i tempi per la domanda

## **Maturato il servizio si potrà andare in pensione prima dei 62 anni senza penalizzazioni**

*Cade un'altra delle ingiustizie della Riforma Fornero: ora bisogna cambiare la legge per tutti e restituire dignità all'età pensionabile.*

**30/07/2014**



**Finalmente** chi vuole andare volontariamente in **pensione prima dei 62 anni** potrà farlo **senza penalizzazioni**, grazie ad un **emendamento** al Decreto sulla Pubblica Amministrazione che cancella tutte le decurtazioni economiche previste dalla legge Fornero e soprattutto elimina la dizione di «prestazione effettiva di lavoro».

**Per maturare i 41 anni e sei mesi di anzianità** (per le donne) e **42 anni e sei mesi** (per gli uomini), necessari per la pensione di anzianità, **si potrà tenere conto di tutto l'arco di vita lavorativa**, compresi i giorni di sciopero, congedo matrimoniale, maternità facoltativa, e così via, senza penalizzazioni se non si raggiungono i 62 anni di età.

**Sempre nel decreto sulla Pubblica Amministrazione sarà confermata l'abolizione del così detto «trattenimento in servizio»**, che consente di restare a lavoro per altri due anni, oltre l'età e il servizio maturati.

I dipendenti pubblici, compresi i dirigenti, potranno essere pensionati d'ufficio, una volta raggiunti i requisiti di servizio, ma mai prima dei 62 anni che diventano 65 per i medici e i professori universitari.

**La norma ha valore retroattivo: da settembre, quando entrerà in vigore il decreto, il beneficio del trattenimenti in servizio cessa per tutti.**

Ma come ha dichiarato il segretario generale della FLC CGIL **ora bisogna cambiare la Riforma Fornero**. Per restituire dignità all'età pensionabile è necessario ritornare ai criteri di flessibilità che salvaguardano le scelte dei lavoratori per la loro quiescenza e le speranze dei giovani di avere un'occupazione stabile.

# Riforma PA: abolito il trattenimento in servizio oltre i limiti di età previsti per la pensione

*Il MIUR emana la nota ministeriale che dà attuazione alle disposizioni contenute nel DL 90/14 - 30/07/2014*

Il [Decreto legge 90/14](#), in corso di conversione, **abolisce l'istituto del trattenimento in servizio** oltre i limiti di età previsto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

I trattenimenti in servizio già concessi **sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014** (per la scuola fino al 31 agosto 2014, per tutto il personale, anche i dirigenti scolastici).

Pertanto **le amministrazioni periferiche non potranno attuare alcun trattenimento in servizio** oltre l'età prevista dalla legislazione pensionistica e **dovranno revocare quelli non ancora entrati in vigore** (per la scuola quelli relativi all'anno scolastico 2014/2015).

Gli uffici dovranno attivare **le pratiche per il collocamento a riposo** dei dipendenti interessati dal provvedimento **fin dal prossimo 1 settembre 2014**.

Nella scuola i relativi posti del personale docente e ATA verranno utilizzati per le supplenze e per le immissioni in ruolo.

- [nota 2507 del 28 luglio 2014 abolizione trattenimento in servizio personale della scuola di 90 14](#)

## Contenuti Correlati

- [Le nostre proposte di emendamento al decreto legge di riforma della Pubblica Amministrazione](#)
- [Riforma PA: un "decretone" che non risolve nessuno dei problemi della Pubblica Amministrazione](#)

## DIRIGENTI SCOLASTICI: ASSEGNAZIONE SEDI E MOBILITÀ

### La situazione mantovana

87	MN	CANNETO SULL'OGLIO	ISTITUTO COMPRESIVO	MNIC80100Q	I.C. CANNETO SULL'OGLIO	VIA F.APORTI N.5	CERIANI	AURELIO	CONFERMA
88	MN	MANTOVA	ISTITUTO SUPERIORE	MNIS00900E	ITG E MAG.LE	VIA TASSO 1	CREMONESI	MARIA ROSA	CONFERMA
89	MN	MANTOVA	LICEO ARTISTICO	MNSL010001	LICEO ARTISTICO "G. ROMANO" MANTOVA	VIA TRIESTE, 48	RIZZA	GIUSEPPE	DIMENSIONAMENTO
90	MN	MANTOVA	CPIA		C.P.I.A. - MANTOVA	VIA CONCILIAZIONE, 75	LAZZARI	VALERIO	MUTAMENTO IN PENDEZA
91	MN	PEGOGNAGA	ISTITUTO COMPRESIVO	MNIC83200B	I. C. PEGOGNAGA	PIAZZA VITTORIO VENETO 14/A	LASARACINA	FRANCESCA	CONFERMA
92	MN	QUISTELLO	ISTITUTO COMPRESIVO	MNIC821001	ISTITUTO COMPRESIVO QUISTELLO	VIA SALVADOR ALLENDE N.7	CAVALLINI	NADIA	CONFERMA

Il decreto è disponibile sul sito dell'AT di Mantova.

### 31 lug 14 - [Conferma di incarico e/o mobilità dirigenti scolastici 2014/15](#)

Con decorrenza 1° settembre 2014, alle istituzioni scolastiche della Lombardia, sono assegnati i dirigenti scolastici indicati nell'elenco allegato, per conferma incarico e/o mobilità.

## **Quota 96: la Commissione Affari costituzionali approva l'accesso a pensione**

**Le donne che, pur avendo nel 2012 maturato la quota, avevano optato per la quiescenza col passaggio al sistema contributivo potranno farsi ricalcolare l'assegno pensionistico. Ma ancora una volta agisce la tagliola delle penalizzazioni: il TFR è differito.**

**27/07/2014**

Il 25 luglio 2014, è stato approvato dalla Commissione Affari costituzionali l'**emendamento** diretto a **consentire l'accesso a pensione, con decorrenza dal 1° settembre 2014**, ai lavoratori del comparto scuola che hanno maturato i requisiti di accesso a pensione entro l'anno scolastico 2011/2012, **secondo le regole previste prima dell'entrata in vigore della riforma Monti-Fornero**, quindi ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

L'intervento è **rivolto prevalentemente** a coloro i quali avrebbero **maturato l'accesso a pensione entro l'anno scolastico 2011/2012** con il dispositivo della "quota 96".

### **L'emendamento prevede che:**

- Il limite dei beneficiari non possa eccedere le 4.000 unità e il tetto massimo di spesa debba essere contenuto entro i 416 milioni per il periodo 2014-2018
- la domanda di pensione debba essere presentata, per via telematica all'INPS, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
- l'INPS definisca una graduatoria in ragione della somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantata dai richiedenti al 31.12.2012, graduatoria che non potrà eccedere il limite dei 4000 aventi diritto.
- i termini di pagamento del trattamento di fine servizio (o TFR) decorrano dalla data in cui il beneficiario avrebbe maturato il diritto a pensione secondo i requisiti previsti dalla riforma Monti-Fornero.

Nell'emendamento è stato introdotto **un principio di giustizia per le lavoratrici della scuola** che entro l'anno scolastico 2011/2012 avevano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 i requisiti per il pensionamento, ma successivamente alla data di entrata in vigore della Riforma Fornero, **avevano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del calcolo contributivo**. Secondo l'emendamento **queste lavoratrici possono chiedere** a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **che il trattamento loro erogato sia ricalcolato** rispetto alla loro effettiva posizione contributiva di quella data.

**La FLC CGIL saluta favorevolmente questa decisione** che restituisce dignità all'assegno pensionistico delle lavoratrici costrette, spesso da motivi personali anche gravi, ad una soluzione pensionistica punitiva del loro percorso lavorativo.

**Ora l'emendamento seguirà l'iter parlamentare previsto per il decreto sulla pubblica amministrazione [ancora da approvare!]** e una volta votato definitivamente, sia alla Camera che al Senato, renderà esigibile dal 1 settembre 2014 il diritto a pensione per 4.000 lavoratori della scuola. **Le sedi territoriali FLC CGIL e INCA CGIL sono a disposizione** per le procedure previste dal dispositivo.

**Si chiude una vicenda che per la FLC CGIL ha assunto nel tempo i toni del grottesco:** a un diritto riconosciuto persino da importanti magistrati, la dura legge del bilancio in questi anni ha opposto un fermo diniego. Ma ancora una volta **il fantasma della penalizzazione**, tanto caro ai nostri politici, si è materializzato: quel TFR differito nel tempo, secondo i criteri pensionistici della Riforma Fornero, nega ai lavoratori della quota 96 di poter usufruire in tempi brevi del risparmio accumulato in una vita di lavoro. **Come a dire, il diritto te lo devi pagare.**

### **Testo dell'emendamento**

"Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. – (Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola). –

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. **L'INPS prende in esame le domande di pensionamento**, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

3-bis. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 5.

5. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

\*1. 08. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Saltamartini, Marchi, Castelli, Palese, Marcon, Guidesi, Tabacci, Fauttilli, Librandi, Misuraca, Damiano, Polverini, Gnechi, Tripiedi, Calabria, Airaudo, Coscia, Molea.



**L'attività di formazione in materia di sicurezza deve essere retribuita se svolta al di fuori dell'orario di lavoro** (dal **Notiziario nazionale – Dirigenti Scolastici**, n. [039/2014](#) – 24 luglio 2014, a cura di Raffaele Ciuffreda)

Nell'anno scolastico 2007-2008 in un istituto della provincia di Verona si è verificata la necessità di fornire a parte del personale la **formazione in materia di sicurezza**. Il dirigente scolastico, anche sulla base dei pareri dei funzionari dell'ufficio scolastico provinciale, ha ritenuto di risolvere il problema sostenendo che le attività di formazione rientrano negli obblighi di servizio in quanto "attività funzionali all'insegnamento per le quali la contrattazione collettiva non prevede un orario definito, al pari delle attività di preparazione delle lezioni, correzione dei compiti ed i rapporti individuali con le famiglie".

Di conseguenza ha imposto ad un gruppo di docenti di frequentare il corso di formazione sulla sicurezza al di fuori del proprio orario di servizio, **senza retribuzione aggiuntiva**. Constatato che né gli interventi informali né il tentativo di conciliazione presso l'Ufficio provinciale del lavoro sono serviti a far desistere l'Amministrazione, alcuni lavoratori, assistiti dalla FLC CGIL provinciale, hanno deciso di ricorrere alla magistratura.

Il giudice del lavoro di Verona, con la sentenza del gennaio 2011, ha sancito che: "La formazione a cui fanno riferimento l'art. 29 e gli artt. 63 e seguenti del CCNL è evidentemente l'insieme delle attività dirette ad arricchire il patrimonio culturale e professionale del docente"; "In realtà, più che un obbligo a carico dell'insegnante, si può parlare di un vero e proprio diritto alla formazione in capo ai docenti, mentre l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio";

"La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza non rientra nell'insieme delle attività funzionali allo sviluppo del patrimonio culturale dell'insegnante ma è diretta, invece, come per qualsiasi altro lavoratore, a prevenire i rischi di infortunio o malattia correlati all'ambiente di lavoro", formazione che non è disciplinata dal CCNL ma dalla legge. Pertanto "la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza trova quindi la sua fonte direttamente nell'art. 22 del D.lgs 626/94" in base al quale il datore di lavoro pubblico è tenuto a svolgere la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza durante l'orario di lavoro. Poiché nel caso di specie l'attività formativa si è svolta in ore di lavoro aggiuntivo rispetto a quello contrattualmente previsto, il giudice ha condannato l'istituto a retribuire le ore eccedenti prestate dai lavoratori come attività aggiuntive non di insegnamento.

Non soddisfatta della sentenza, **l'Amministrazione è ricorsa in appello**. La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza del 10 luglio 2014, ha **confermato la sentenza di primo grado** e condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese.

[Sentenza 504 del Tribunale di Venezia del 10 luglio 2014 - Retribuzione ore eccedenti prestate dai lavoratori come attività aggiuntive non di insegnamento](#)

l'  
U n i  
t à

DELLA SINISTRA.

MAURO BIANI 2014

Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.  
Antonio Gramsci 11 febbraio 1917

**L'Unità chiude, si spegne una voce del lavoro** (30/07/2014 10:25)

Dal 1° agosto non sarà più in edicola, Con il quotidiano se ne va una voce a sostegno dei lavoratori. Basta scorrere le sue colonne, lungo i suoi 90 anni di vita, per capire che era il motivo fondante della sua esistenza. *DI BRUNO UGOLINI*

## **"Prove tecniche di Federalismo": la babele degli esami di qualifica nell'istruzione e formazione professionale**

**Una selva di norme, contraddittorie e confuse, emanata nella più totale inerzia del MIUR e del Ministero del Lavoro.**

**- 29/07/2014**

### **Avevamo visto giusto!**

Con l'anno scolastico/formativo 2013/14 si sono effettuati (o si stanno ancora effettuando) i primi esami di qualifica dei percorsi "a regime" di Istruzione e Formazione Professionale utili per l'acquisizione delle qualifiche professionali triennali, titoli professionalizzanti che hanno valore nazionale. Sono stati anche i primi "veri" esami dei percorsi IeFP effettuati in regime sussidiario dagli Istituti Professionali Statali. I percorsi sussidiari sono stati formalmente **avviati** dall'a.s. 2011/12 a seguito della sottoscrizione dell'intesa in Conferenza Unificata del 16/12/2010 (recepita con [DM 4/11](#)) e dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/07/2011 (recepito con [DM 11 novembre 2011](#)). Da segnalare che il percorso di "Operatore del mare e delle acque interne" è stato avviato invece nel 2012/13 a seguito dell'Accordo del 19/01/2012 (recepito con [DM 23 aprile 2012](#)).

Come è noto, le modalità di svolgimento degli esami di qualifica nell'ambito dei **"nuovi" percorsi IeFP** rientrano tra i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) definiti dal [D.Lgs. 226/05](#) e specificatamente regolati dall'**art. 20**.

In particolare tale articolo **stabilisce** che:

a) previo superamento di appositi esami, lo studente consegua la **qualifica di operatore professionale** con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, (...);

b) nelle **commissioni per gli esami** sia assicurata la presenza dei docenti che hanno impartito insegnamenti nell'ambito dei percorsi IeFP.

Nonostante la **genericità** di tali disposizioni, occorre tuttavia ricordare che il medesimo Decreto Legislativo 226/05 all'art. 15 precisava che le **modalità di accertamento dei LEP** dei percorsi IeFP e quindi anche degli esami di qualifica, fossero stabiliti con il medesimo **regolamento** che doveva definire, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, gli **"standard minimi formativi"**, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i **passaggi** dai percorsi formativi ai percorsi scolastici (art. 7 comma 1 lettera c) della [Legge 53/03](#)).

**Nonostante i ripetuti richiami della FLC CGIL** al MIUR sull'obbligo dello Stato di emanare tale Regolamento prima della definizione delle norme regionali di dettaglio, soprattutto **su forte spinta di alcune Regioni**, si è deciso di adottare un **documento di indirizzo** elaborato dalla Conferenza delle Regioni ([Accordo del 20 febbraio 2014](#)) e di lasciare alle **single Regioni** la declinazione territoriale sulle **modalità di svolgimento** degli esami.

Quasi al termine dell'anno scolastico e formativo 2013/14, la FLC CGIL ha elaborato una serie di [schede sintetiche di lettura](#) che mettono in luce quello che è (sta) avvenuto (avvenendo).

Le schede si riferiscono a tutte le Regioni, esclusa la Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Per ciascuna Regione sono state individuate le norme specifiche e confrontate tali disposizioni in relazione agli **elementi minimi comuni** concernenti le procedure di valutazione, di ammissione e di accertamento finale, definiti dal documento delle Regioni adottato il 20 febbraio 2014. Inoltre, sono stati esaminati anche alcuni aspetti non trattati da tale documento e relativi ai soggetti **disabili o con DSA**. Infine sono state esaminate le disposizioni relative ai **candidati esterni o ai privatisti**.

Il quadro che ne viene fuori è **desolante** per il numero e la complessità delle disposizioni, per le **divaricazioni incredibili** su aspetti che riguardano la tenuta stessa del sistema nazionale di IeFP.

La FLC CGIL ritiene che questo modo di procedere rappresenti uno degli **attacchi più pesanti all'unitarietà del sistema educativo nazionale**, anche perché i processi messi in atto sono poco conosciuti e si svolgono "sottotraccia". Particolarmente **insidiose** sono le modalità, poco o per nulla rispettose dell'autonomia professionale dei docenti e dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, con cui **alcune Regioni impongono indicatori di valutazione** minuziosissimi con punteggi prestabiliti o con una banda di oscillazione minima e che non prevedono in alcun modo che le scuole possano modificare il format regionale adottato. A questo proposito occorre ricordare che nel 2013 il **numero di studenti iscritti** ai percorsi di IeFP sussidiaria erogati dagli Istituti Professionali Statali sono stati 162.627 (fonte: *Rendiconto generale dello Stato 2013*).

Per tutti questi motivi la FLC CGIL **chiederà** nelle sedi opportune nell'immediato che venga **adottato il Regolamento** previsto dal D.lgs. 226/05, con una più stringente definizione di modalità di accertamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (incredibile a tal proposito il vuoto normativo su disabilità e DSA), e che in tempi rapidi si giunga ad una **rivisitazione** di tutta la complessa **normativa di settore**, soprattutto nella prospettiva dell'elevamento dell'**obbligo scolastico a 18** anni come proposte dalla CGIL nel "Piano del lavoro".

Rimandando i lettori alla lettura delle schede, queste alcuni degli aspetti più rilevanti.

### 1) Ammissione degli allievi frequentanti all'esame conclusivo

Secondo il D.Lgs. 226 /05 e il documento delle Regioni del 20/02/2014 per l'ammissione degli allievi agli esami finali sono indispensabili

- la **frequenza minima** dei tre quarti del monte ore (D.Lgs. 226/05 art. 20 comma 2)
- la **formalizzazione**, sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento, del raggiungimento degli **esiti di apprendimento** previsti dagli standard formativi dei percorsi di IeFP (art. 18 del D.Lgs. 226/2005) nazionali e loro eventuali articolazioni regionali.

Riguardo in particolare il primo aspetto, **secondo alcune Regioni** (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia), la frequenza minima è relativa al **monte ore solo dell'ultimo anno**, secondo altre invece l'obbligo di frequenza è riferito al triennio, altre ancora non avendo ancora normato la materia fanno riferimento alle modalità di svolgimento dell'anno precedente.

In Emilia Romagna accede all'esame lo studente per il quale è stata esplicitata nel Documento di valutazione delle evidenze la positiva correlazione tra evidenze prodotte e una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze oggetto di valutazione.

Da notare che, nonostante gli Istituti Professionali siano strutture statali, spesso alcune Regioni chiedono **una mole di documentazione e certificazione totalmente ingiustificata**, tenuto conto della normativa del settore istruzione sulla validità dell'anno scolastico per ciascun alunno, della presenza di registri personali e registri di classe (cartacei e/o elettronici) che i docenti sono tenuti obbligatoriamente a compilare e del numero, spesso elevatissimo, di candidati.

### 2) Prove di Esame

L'accordo del 20 febbraio stabilisce che l'esame deve prevedere almeno un **colloquio** e una **prova professionale**. "La prova professionale deve possedere un peso almeno pari al 50% del totale delle prove previste, calcolato a prescindere dall'eventuale punteggio di ammissione"

Premesso che **tutte le regioni attribuiscono il voto finale in centesimi**, sono state esaminate le varie modalità di attribuzione dei punteggi.

### a) **Peso degli esiti del triennio:**

Alcune regioni utilizzano le percentuali: si va dallo 0 della Sardegna fino al massimo del 55% del Veneto, passando dal 7% (massimo) della Basilicata, al 20% della Puglia (più 20% per la valutazione degli stage), al 25% della Campania al 50% del Piemonte e Toscana.

Altre Regioni indicano un punteggio minimo e massimo che contribuisce al voto finale:

- L'Abruzzo da 15 a 30 punti
- Friuli Venezia Giulia da 0 a 55 punti
- Liguria: massimo 50 punti
- Lombardia da 18 a 30 punti
- Marche: massimo 50 punti (soglia minima di ammissione: 30)
- Sicilia: massimo 80 punti
- Umbria: massimo 20 punti

Da segnalare che per la Regione Sardegna "Il voto di ammissione non influisce mai sulle medie del voto finale, in quanto non può costituire ulteriore elemento aggiuntivo di media matematica".

### b) **Esami**

Riguardo agli esami **la maggior parte delle Regioni prevede tre prove di cui una orale**. Tale prova è **espressamente esclusa** dalle disposizioni della **Regione Sicilia**. Le modalità di calcolo delle singole prove sono spesso assai complesse tanto è vero che alcune Regioni forniscono fogli di calcolo precompilati, talvolta con l'indicazione minuziosissima di indicatori e con una ridottissima autonomia di valutazione da parte dei docenti.

Inoltre **in alcuni casi a ciascuna prova è assegnato uno specifico punteggio** massimo all'interno dei 100 punti complessivi (ad esempio Abruzzo, Liguria, Lombardia, Marche, Umbria) in altri casi a ciascuna prova è assegnato un **peso percentuale** (ad esempio Basilicata, Campania, Toscana, Piemonte, Veneto), in altri casi si utilizza un **criterio misto** (Puglia). La Sardegna utilizza la **media matematica** tra la votazione media riportata dal candidato nelle prove di teoria (ossia scritta e orale) e la votazione della prova pratica o simulata.

**Casi particolari** sono rappresentati dalla Lombardia e l'Emilia Romagna.

In **Lombardia** è prevista una **prova centralizzata** predisposta dalla Regione con data unica (si è svolta il 5 giugno scorso). Inoltre "in veste esclusiva di **osservatori esterni** possono partecipare alle operazioni d'esame anche esperti nominati dalla Regione ai fini della valutazione del sistema."

In **Emilia Romagna** la progettazione della prova d'esame è di **competenza della Commissione** di esame, che deve definire:

- le specifiche modalità di svolgimento della prova
- gli indicatori e i criteri di valutazione
- le modalità con cui le prove scritte concorrono alla valutazione complessiva.

### 3) **Candidati esterni**

Alcune Regioni (Abruzzo, Campania, Lombardia, Marche) prevedono la possibilità che i privatisti possano sostenere gli esami di qualifica. Premesso che alcune norme chiaramente impattano con il riordino dell'Istruzione degli Adulti, **non è affatto chiaro quale sia la normativa di riferimento che consenta alle Regioni di regolare autonomamente questa materia**.

## L'angolo della Segreteria ...

*A proposito di organici e professionalità docente*

1) Diamo i numeri ... sulla composizione delle nuove GAE (provvisorie) ... aggiorneremo dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive

ordine di scuola	Classe / posto	totale presenze in graduatoria	nuovi ingressi per trasferimento
<b>Infanzia</b>	Posto comune	369	163
<b>Infanzia sostegno</b>	Minorati psicofisici	7	3
	Minorati vista	0	0
	Minorati udito	0	0
	Montessori	15	11
	Altro indifferenziato	6	4
<b>Primaria</b>	Posto comune	239	121
	<i>4 fascia</i>	0	0
	Inglese	115	56
	<i>Inglese 4 fascia</i>		0
	Minorati psicofisici	31	5
	4 fascia		0
	Minorati della vista	31	5
	4 fascia		0
	Minorati udito 3f	31	5
	4 fascia		0
	Montessori	3	1
Altro indifferenziato	3	1	
<b>Scuola Secondaria di Primo Grado</b>	A028	30	6
	A028 (IV fascia)	1	0
	A030	16	2
	A032 (I fascia)	5	1
	A032 (II fascia)	1	0
	A032 (III fascia)	26	1
	A043	48	12
	A059	1	1
	A245	5	3
	A345	45	8
	A545	12	0
	AB77 (IV fascia)	1	0
	AC77 (IV fascia)	1	0
	AJ77 (III fascia)	3	0
	AJ77 (IV fascia)	1	0
	AM77 (III fascia)	1	0
	AM77 (IV fascia)	3	0
	AN77 (IV fascia)	1	0
<b>Media sostegno</b>	Minorati psicof	19	8
	Minorati vista	19	8
	Minorati udito	19	8

<b>Scuola superiore II grado</b>	A013	1	1
	A016	4	3
	A017	17	1
	A018	0	0
	A019 (II fascia)	1	1
	A019	45	9
	A021	11	8
	A022	2	0
	A025 (III fascia)	28	6
	A025 (IV fascia)	1	0
	A029	17	3
	A031 (I fascia)	1	0
	A031 (II fascia)	3	0
	A031 (III fascia)	21	1
	A036	24	11
	A037	26	8
	A038	23	11
	A047	30	14
	A048	31	13
	A049	29	15
	A050	48	12
	A051	34	10
	A052	16	5
	A058	4	0
	A060	30	7
	A061	12	3
	A065	1	0
	A072	1	0
	A075 (I fascia)	1	1
	A075 (III fascia)	1	0
	A076	1	0
	A246 francese	5	3
	A346 inglese	45	8
	A546 tedesco	12	0
	C032	2	1
	C034 (I fascia)	1	0
	C240	1	0
	C260	4	4
	C270	6	6
	<b>Superiori sostegno</b>	AD01	15
AD02		39	13
AD03		22	3
AD 04		0	0

2) Infine una nota sempre sulla professionalità docente.

Un sedicente giornale di informazione scolastica aveva fornito qualche giorno fa la notizia che la FLC, nella persona del suo segretario nazionale, Mimmo Pantaleo, stava tenendo incontri 'segreti' con il Ministero per trovare un accordo sul monte ore di lavoro dei docenti. Naturalmente la smentita non poteva non avvenire nel modo più secco e categorico possibile:

## **"Incontri al Miur per incrementi orari dei docenti? Falsità!". Flc-Cgil smentisce Unicobas**

Martedì 29 Luglio 2014 11:57 Prismanews

Alle affermazioni di **Unicobas** in merito all'aumento di almeno 6 ore settimanali di orario per i docenti e da noi già pubblicato, arriva da **Flc-Cgil** una replica che riportiamo in versione integrale.

Da parte del sindacato e - da **Domenico Pantaleo** (nella foto) che nella nota-stampa Unicobas ha più volte evocato - si afferma dunque che "Evidentemente il sole di Luglio fa brutti scherzi ad alcune organizzazioni sindacali, se le porta a mettere in giro autentiche falsità. Siamo abituati ai loro attacchi, disposti a tutto pur di conquistare qualche consenso ma ora hanno oltrepassato il limite della decenza: la notizia fatta circolare dall'Unicobas su presunti incontri con il **sottosegretario Reggi** per discutere di orario di lavoro dei docenti è frutto solo della loro immaginazione".

Pantaleo usa toni decisi e non teme di affermare che se da parte del sindacato di base dovessero continuare "A far circolare quelle falsità, siamo pronti anche a rivolgerci alla Magistratura per difendere la onorabilità della nostra organizzazione. Anche nelle polemiche più aspre nessuno ha il diritto di distorcere la verità".

In quanto al merito, Flc-Cgil ribadisce la propria radicale contrarietà "All'aumento dell'**orario di lavoro per i docenti**". L'invito è quello di leggere "Le proposte contenute nel 'Cantiere scuola' della FLC pubblicato sul nostro sito e reso noto nel corso di una conferenza stampa il 21 Luglio scorso (mentre secondo Unicobas il presunto incontro sarebbe avvenuto al **Ministero della Pubblica Istruzione** 48 ore dopo, giorno 23 - N.d.R.). Il nostro obiettivo prioritario è riconquistare il contratto nazionale di lavoro e, come ho sostenuto nella conferenza stampa, siamo pronti al confronto ma anche al conflitto se dovessero essere attuate le scelte politiche che il Governo ha annunciato, a partire dall'orario.

Non escludiamo la proclamazione dello sciopero e abbiamo già provveduto a prenotare una piazza romana per una grande manifestazione in autunno.

Quindi, consigliamo ai bugiardi di trovare altre modalità per uscire dal minoritarismo sindacale e agli operatori dell'informazione, verso i quali abbiamo profondo rispetto, di rivolgersi direttamente alla Flc-Cgil se hanno bisogno di notizie su nostre proposte piuttosto che di fantomatici incontri segreti".





**2014: UN' OTTIMA ANNATA**

**DAL 26 LUGLIO AL 17 AGOSTO  
A SUZZARA (MN)**

**venerdì 1 agosto**

ore 21,30 Spazio Dibattiti

COSTITUZIONE ITALIANA, Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

**LAVORO:  
LA PRIORITA'  
DI UN GOVERNO DEMOCRATICO**



**On. Carlo Dell'Aringa**, Commissione Lavoro alla Camera

**On. Giovanna Martelli**, Commissione Lavoro alla Camera

**Massimo Marchini**, Segretario CGIL provinciale

**Marco Dalzoppo**, Segretario CISL provinciale

Modera

**Sabrina Pinardi**

**Parco La Quercia, Via Lenin, Suzzara (MN) – [www.festapdsuzzara.it](http://www.festapdsuzzara.it)**